

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**SEDE DI ROMA****Ricorso per motivi aggiunti con istanza cautelare**

Nell'interesse dei Sig.ri

NOME	COGNOME	C.F.
Enzo	Bilardo	BLRNZE79T26A638X
Annalisa	Bilotto	BLTNLS82A63E801O
Letizia	Bongiovanni	BNGLTZ82D64H792D
Wanda	Abastante	BSTWND66H66H579C
Caterina	Abate	BTACRN82S54D423H
Sabrina	Battista	BTTSRN81E60D952M
Roberta	Corna	CRNRRT67E46A794P
Giovanna Drusiana	Diella	DLLGNN73R41I158V
Antonia	Duilio	DLUNTN79R49A091N
Vitalba Elisa	De Pasquale	DPSVLB76H67D423O
Tiziana	Destro	DSTTZN75D56Z112S
Francesca	Di Tomaso	DTMFNC80B45F205A
Anna	Falcone	FLCNNA66R58Z112Q
Roberta	Faletti	FLTRRT80R69F205D
Lucia	Francavilla	FRNLUCU76T59L245A
Giovanni	Ferrazzo	FRRGNN81B07D11U
Donato	Fazzari	FZZDNT65B04D976W
Stefania	Fazzi	FZZSFN78R47C342V
Silvia	Gagliardi	GGLSLV83T60C816S
Elena	Ghidini	GHDLNE91E56B157I
Francesca	Giorgianni	GRGFNC78H46F206E
Massimiliano	Lo Biundo	LBNMSM81H17G348W
Mariarosaria	Elia	LEIMRS83M55C352M
Marina	Lamanno	LMNMRN81S67B019S
Patrizia	Landolfi	LNDPRZ67E59F205W

Mariateresa	Lopatriello	LPTMTR57I954Z
Grazia	Alotto	LTTGRZ64M70G282P
Giuseppa	Mangano	MNGGPP73C61F158A
Rosaria Patrizia	Minutolo	MNTRRP74L70G371I
Sara	Mirabella	MRBSRA77R52B157W
Luisa	Marino	MRNLSU74L48B771P
Amelia	Marrazzo	MRRMLA83M60F157D
Lorena	Martini	MRTLNR63E65F205U
Valentina	Moschella	MSCVNT80T69F537R
Maria Rosa	Pugliese	PGLMRS75B54C352C
Tiziana	Plicanti	PLCTZN69A54E463J
Maria Anna	Palmeri	PLMMNN80B54B429N
Anna Rita	Pennella	PNNNRT75B45D643O
Roberta	Pinna	PNNRRT67D45G015R
Giuseppina	Piraino	PRNGPP81B44M208D
Mariella	Russo Fiorino	RSSMLL82A61A089T
Nadia	Rivituso	RVTNDA80E59C342F
Marianna	Todaro	TDRMNN77H54H269I
Daniela	Turotti	TRTDNL69C70D672Q
Paola	Iovacchini	VCCPLA67B53E648I
Francesca	Vallone	VLLFNC80L66F537E
Massimo	Vomera	VMRMSM76L17F537T
Annamaria	Evangelista	VNGNMR74T47F839I

rappresentati, difesi e meglio generalizzati, giusta procura in calce all'atto introduttivo, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente

domiciliati in Roma, alla Via S. Tommaso D'Aquino n. 47

contro

il **Ministero dell'Istruzione** (già MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*,
l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Dirigente *pro tempore*,

e nei confronti dei controinteressati in atti

per l'annullamento

previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa

- del decreto di rettifica della graduatoria definitiva di merito pubblicato dall'USR per la Lombardia in data 16 ottobre 2020 n. 3126;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
- nonché per l'annullamento di tutti gli atti impugnati nel ricorso introduttivo che si richiamano in toto e da intendersi interamente trascritti.

*

Premesse:

1. I ricorrenti sono tutti insegnanti che hanno preso parte al concorso straordinario indetto dal Ministero dell'Istruzione con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, presso la regione Lombardia.

Alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli odierni ricorrenti prendevano contezza del fatto che il servizio non era stato correttamente computato.

Tutti provvedevano entro cinque giorni all'inoltro di formale reclamo presso l'USR che, tuttavia, procedeva alla pubblicazione delle graduatorie definitive senza tenere conto dei reclami ricevuti.

Parte ricorrente, al fine di ottenere la correzione del punteggio, impugnava tutti gli atti concorsuali lamentando, oltre alla circostanza di un errore informatico, l'impossibilità di regolarizzare la propria posizione considerando che l'Amministrazione resistente è nel pieno possesso di tali informazioni e che il bando di concorso prevedeva la possibilità di integrazioni.

A seguito di ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione a rettifica ed integrazione della graduatoria impugnata, si spiegano i presenti motivi aggiunti.

2. È opportuno sottolineare sin da subito che il MI è perfettamente a conoscenza di tutto il servizio svolto dai docenti essendo lo stesso registrato nei sistemi informatici e nella medesima piattaforma utilizzata (obbligatoriamente) per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.

A riprova di ciò, si evidenzia come nei contratti di assunzione sia riportata la dicitura *“il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro [...] alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il prescritto riscontro ...”* e tra gli allegati si elencano i precedenti contratti per le precedenti supplenze.

Inoltre, sulla piattaforma Istanze online sono indicati tutti i contratti che ogni docente ha stipulato con il MI, motivo per il quale non si comprende per quale motivo l'Amministrazione, pur essendo in possesso di tutti i dati, abbia richiesto un nuovo inoltro ai candidati.

3. A ciò si aggiunga che il bando di concorso, all'art.9, comma 4 prevede che “Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR”.

Invero i ricorrenti provvedevano tempestivamente a segnalare gli errori presenti nella domanda ma l'USR non procedeva a dare alcun termine per la rettifica e non prendeva in considerazione i reclami.

Sul punto, codesto On.le TAR si è già pronunciato con l’ordinanza n. 8286/2019 (Pres. Dott. Sapone, Est. Dott.ssa Lattanzi) proprio sulla situazione di una candidata dell’USR per la Lombardia, statuendo che “Considerato: - che il mancato riconoscimento di 1 anno di servizio è stato dovuto a un errato caricamento della domanda sul sistema; - che il bando prevede di poter regolarizzare le domande incomplete o parziali; - che la ricorrente aveva presentato reclamo per la regolarizzazione della domanda. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie la richiesta misura cautelare”.

Anche alla luce di tale pronuncia, dunque, è dimostrato che nell’acquisizione dei dati da inserire a sistema vi sia stata qualche anomalia e che i ricorrenti venivano illegittimamente inseriti in una posizione deteriore rispetto a quella cui avrebbero avuto diritto perdendo evidenti *chance* di essere individuati quali destinatari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Parte ricorrente, in particolare, si ritrovano della posizione di seguito riportata

COGNOME	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO SPETTANTE	POSIZIONE IN GRADUATORIA ATTRIBUITA	POSIZIONE IN GRADUATORIA SPETTANTE
Bilardo	48	56	3722	2834
Bilotto	10	20	7313	6915
Bongiovanni	18	65	7070	1907
Abastante	15	50,5	7174	3383
Abate	35	50	3846	3418
Battista	28	68	6231	1559
Corna	15	35	7206	5409
Diella	25	40	4886	4685
Duilio	26	76	6390	575
De Pasquale	20	65	6953	1907
Destro	26,5	71,5	6394	1203
Di Tomaso	24	59	6660	2527
Falcone	30	60	6096	2440
Faletti	29,3	79,3	6058	249
Francavilla	25	75	6575	703

Ferrazzo	13	53	7246	3094
Fazzari	29,5	74,5	6045	831
Fazzi	12,2	27,2	7269	6326
Gagliardi	27	77	6370	452
Ghidini	34	54	5605	3012
Giorgianni	59	69	2574	1445
Lo Biundo	19	44	7009	4174
Elia	61,4	76,4	2288	547
Lamanno	38,1	43,1	4991	4305
Landolfi	13	28	7170	6221
Lopatriello	31,4	56,4	5917	2821
Alotto	5	55	7377	2920
Mangano	17,5	47,5	7094	3756
Minutolo	19	29	7023	6135
Mirabella	16,5	36,5	7134	5241
Marino	8	58	7339	2608
Marrazzo	28	38	6276	4994
Martini	24	39	6597	4861
Moschella	44,5	49,5	4145	3520
Pugliese	25	45	6545	4047
Plicanti	15	25	5224	6504
Palmeri	12	37	7267	5132
Pennella	39,5	44,5	4828	3973
Pinna	67,6	77,6	2753	409
Piraino	17,2	37,2	7097	5124
Russo Fiorino	26	31	6415	5923
Rivituso	40	50	2572	3418
Todaro	25	60	6574	2440
Turotti	24	74	6668	869
Iovacchini	40	50	3801	3418
Vallone	55,5	60,5	2895	2896
Vomera	24,5	69,5	6603	2897
Evangelista	35	45	2439	4047

L'agere dell'Amministrazione è illegittimo e gli atti emanati devono essere annullati per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 9, COMMI 1, 2 E 4 DEL D.D.G. PROT. N. 1546 DEL 2018, IN RELAZIONE ALL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS*.

ECESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLA CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA PAR CONDICIO IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

1. Sulla violazione dell'art. 9 del D.D.G. n. 1546/2018. Come anticipato in premessa i ricorrenti patiscono una collocazione nella graduatoria di merito del concorso straordinario deteriore rispetto a quella a cui avrebbero diritto in quanto i dati riportati a sistema dopo la compilazione delle domande di partecipazione al concorso, risultano inspiegabilmente errati e l'Amministrazione, pur avendo ricevuto centinaia di segnalazioni e reclami sul punto, non ha agito per la rettifica.

Invero la P.A. non ha applicato i più basilari principi cardine su cui è basata l'azione amministrativa e, per giunta, ha agito in violazione dell'art. 9 del bando di concorso che, invece, consente l'integrazione e la rettifica dei dati e delle dichiarazioni inoltrate dai candidati.

Sul punto, codesto On.le TAR si è già pronunciato con l'ordinanza n. 8286/2019 (Pres. Dott. Sapone, Est. Dott.ssa Lattanzi) proprio sulla situazione di una candidata dell'USR per la Lombardia, statuendo che *“Considerato: - che il mancato riconoscimento di 1 anno di servizio è stato dovuto a un errato caricamento della domanda sul sistema; - che il bando prevede di poter regolarizzare le domande incomplete o parziali; - che la ricorrente aveva presentato reclamo per la regolarizzazione della domanda. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie la richiesta misura cautelare”*.

A ben vedere l'art. 9, comma 4, del bando del concorso straordinario prevede che *“L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR”*.

La *lex specialis*, dunque, prevede un onere di controllo da parte dell'Amministrazione la quale, tuttavia, è anche onerata, in caso di errori nelle dichiarazioni dei candidati, di fornire un termine agli insegnanti entro il quale integrare le proprie posizioni.

Ciò anche al fine di garantire la correttezza formale e sostanziale della graduatoria e di tutti gli atti che ne discendono a garanzia dello stesso interesse pubblico.

Non è dato, allora, comprendere le ragioni sottese alla condotta operata dall'USR considerato che, lo stesso bando di concorso prevede la possibilità di rettifica delle informazioni parziali ed incomplete.

Sicché, l'USR non poteva, come invero ha fatto, pretermettere arbitrariamente i titoli posseduti dagli odierni ricorrenti, che pure hanno segnalato il problema, senza effettuare alcuna ulteriore verifica né sui propri sistemi, né tanto meno tramite il supporto dei diretti interessati.

E ciò tanto più che i titoli di servizio in questione, non valutati con evidente eccesso di potere, sono in possesso della stessa Amministrazione in quanto i ricorrenti hanno prestato il proprio servizio nella scuola statale quali docenti della scuola primaria alle dipendenze del M.I.

2. Sulla violazione della *lex specialis*. Come esposto la procedura concorsuale risulta viziata per plurime irregolarità attinenti al caricamento e alla valutazione dei titoli, e le disposizioni del bando sono state totalmente disattese dalla Commissione. Dalla lettura dell'art. 97 della Costituzione si ricava che tutta l'azione amministrativa si permea dei principi tipici della legalità, del buon andamento e della imparzialità. Il concorso deve, pertanto, svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento.

Non vi sono, nel caso di specie, "mere" violazioni di principi generali, ma vi sono, altresì, da evidenziare violazioni della *lex specialis*, con specifico riferimento all'art. 9, comma 4 in questione.

In tema di violazione delle prescrizioni del bando il Consiglio di Stato si è espresso affermando che *“il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti”*. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709 del 27.05.2014; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

Si tenga in considerazione, inoltre, che sempre il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1328 ha statuito che *“il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell’amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando”* (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Le regole cristallizzate nella *"lex specialis"*, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'Amministrazione, nel senso che questa è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione.

3. Sulla violazione del principio di legalità, di buon andamento, e del legittimo affidamento dei candidati. Come è noto il bando riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione Amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura concorsuale. Pertanto, in maniera assolutamente inspiegabile ed irrazionale la Commissione valutatrice decideva di disattendere le prescrizioni del bando, non consentendo ai candidati di integrare le domande pur di fronte ad una palese difformità con la reale situazione degli insegnanti.

L'Amministrazione è incorsa in un gravissimo errore, poiché, qualora avesse correttamente applicato le disposizioni del bando e valutato i reclami inoltrati dai candidati, la graduatoria sarebbe stata scevra da vizi.

L'azione amministrativa è stata evidentemente espletata nella più assoluta irragionevolezza e arbitrarietà nonché nella più totale noncuranza del gravissimo danno che tutto ciò avrebbe arrecato alla sfera giuridica dei ricorrenti e degli altri candidati.

La grave illegittimità dell'operato dell'Amministrazione è ravvisabile nella contraddittorietà e nel vizio dell'eccesso di potere concretizzatosi, nella fattispecie, nelle sue tipiche figure sintomatiche (travisamento dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia ed illogicità grave e manifesta), nonché nella violazione del principio di buon andamento della P.A. e del legittimo affidamento.

Parte ricorrente, pertanto, ha pieno ed indiscusso diritto di vedersi riconosciuti i titoli spettanti (*rectius* il punteggio) nella graduatoria di merito.

II. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Gli atti indicati in epigrafe sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo e che di seguito si riportano.

A. INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO ED ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI E DELLA REALTÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.N. 241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.D.G. N. 1546/2018. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO.

1. Parte ricorrente, a norma dell'art. 4 del D.D.G. n. 1546/2018 presentava domanda di partecipazione al concorso straordinario per infanzia e primaria tramite il portale telematico di istanze online.

Alla pubblicazione delle graduatorie, tuttavia, i candidati prendevano contezza del fatto che, per un mero errore di sistema, non erano stati acquisiti i dati relativi al servizio svolto. Nonostante i plurimi reclami inviati, l'Amministrazione provvedeva alla pubblicazione delle graduatorie definitive reiterando gli errori già evidenziati dai candidati e senza operare verifiche di alcun tipo tra la posizione dei candidati e i dati presenti negli archivi della P.A.

Secondo le argomentazioni poc'anzi svolte, risulta violato il precetto dell'art. 6 della L. n. 241/90. Innanzi ad una situazione paradossale come quella che ci occupa, l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso dei partecipanti e non punirli con la decurtazione della voce che costituisce la parte più cospicua del punteggio.

Compito e intenzione della P.A. deve essere, difatti, quello di privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale e ciò in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

A ben vedere sulla base degli elementi forniti in narrativa mal si comprendono le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non applicare al caso di specie detti principi.

Tale assunto è suffragato dalla giurisprudenza amministrativa. Secondo il T.A.R. Puglia, Lecce: *“l'ambito naturale di applicazione dell'art. 6 della L. n. 241/1990 è quello della incompletezza o della erroneità dei documenti che il privato deve produrre a corredo di un'istanza rivolta alla p.a. Dette integrazioni documentali o la rettifica di dichiarazioni erronee possono aver luogo qualora si sia al cospetto di un contegno del privato immune da deliberata volontà di tacere circostanze rilevanti, o in casi di incolpevole errore nella predisposizione di un'istanza. In presenza di tali*

circostanze l'istituto in parola mira a perseguire un obiettivo di giustizia procedimentale che consente di sanare l'eventuale irregolarità di una domanda attraverso la potestà di sollecitarne il completamento ed una corretta ostensione alla p.a.” (Sentenza n. 1724/2011).

L'errore riscontrato all'atto della pubblicazione delle graduatorie è attribuibile al mal funzionamento del sistema, che si è rivelata assolutamente inadeguato, circostanza comprovata anche dal fatto che non sono stati computati neanche i punteggi relativi ai due anni di servizi previsti come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale.

A causa della inefficienza dell'Amministrazione, non può non applicarsi il principio del soccorso istruttorio.

Detto principio, ampiamente utilizzato nel campo degli appalti, ha trovato applicazioni giurisprudenziali in numerosi altri settori.

Ed invero, in tema di ricorsi elettorali di recente il Consiglio di Stato Sez. VI, con la sentenza 15/06/2015, n. 2910 ha avuto modo di affermare che: *“in materia elettorale il soccorso istruttorio prestato dall'Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l'irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell'amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale.”*

Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato posto in essere dall'Amministrazione, che non ha provveduto in alcun modo alla valutazione del servizio prestato dai ricorrenti in totale dispregio, dunque, del principio del soccorso istruttorio oltre che dello stesso art. 3 comma 4 del bando di concorso che prevedeva la verifica

dei titoli presentati dai candidati.

L'azione dell'Amministrazione ed i provvedimenti impugnati appaiono, pertanto, meritevoli di una declaratoria di illegittimità con il conseguente annullamento dei medesimi.

B. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I PARTECIPANTI AL CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.D.G. N. 1546/2018.

Per quanto esposto in premessa l'intento del Legislatore è stato completamente vanificato per il fatto che la piattaforma utilizzata per l'inoltro delle domande online non ha funzionato correttamente compromettendo totalmente la posizione di decine di docenti nonché la corrispondenza dei dati riportati nella graduatoria con il dato reale già in possesso del M.I.

La piattaforma telematica POLIS, dunque, si è rivelata completamente inidonea gestire la mole di dati da acquisire con danni inenarrabili per i ricorrenti che considerando il dato reale del servizio prestato, già in possesso del Ministero, avrebbero potuto ottenere persino l'ambito ruolo.

In alcun modo i ricorrenti avrebbero potuto prevenire l'errore tramite altre vie, in quanto i candidati erano obbligati a presentare l'istanza di partecipazione ai concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS, a norma dell'art. 4 del bando.

Lo strumento telematico in parola è stato introdotto con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cui l'art. 4 del D.D.G. n. 1546/2018 fa espresso riferimento, al fine di effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi.

L'utilizzo del sistema informatizzato, previsto a norma dell'art. 12 del su citato Decreto Legislativo, tuttavia, non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti.

Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi il TAR Trentino Alto Adige con la Sentenza del 15 aprile 2015, n.149, con la quale ha affermato che il procedimento informatico non va considerato alla stregua di un'amministrazione parallela, che opera in un regime di indipendenza tra mezzi e uomini, con la conseguenza che l'insorgere di eventuali errori o criticità in seno allo stesso, sono oggettivamente imputabili all'Amministrazione. Pertanto *“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche”*.

Nessun candidato, dunque, può essere leso per problematiche legate al sistema informatico e, nel caso in cui si dovessero verificare malfunzionamenti, si riterrà responsabile direttamente l'Amministrazione che non ha provveduto alla rettifica dell'errore verificatosi quando richiesto e, come anticipato, in violazione dell'art. 9 comma 4 del bando.

Dello stesso tenore anche i provvedimenti di codesto On.le TAR Lazio il quale, con la sentenza n. 1546/2011 ha affermato che *“è iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente)*

imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica”.

E, ancora, il TAR Toscana, con la sentenza n. 1073/2016 ha avuto modo di precisare che **la piattaforma POLIS deve essere uno strumento per meglio servire il cittadino e per far funzionare meglio il servizio reso dalla P.A., non può certo porsi come mezzo discriminatorio e lesivo per i candidati specie ove gli errori (o presunti tali) siano attribuibili solo ad un malfunzionamento del portale su dati che sono già in possesso dell'Amministrazione.**

Anche per tali ragioni, dunque, non vi è dubbio, che il Ministero debba procedere alla rettifica delle anomalie causate nell'utilizzo della piattaforma informatica.

C. CONTRADDITTORIETÀ NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA L.N. 241/90. VIZIO DEGLI ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE.

1. È ravvisabile nel caso di specie l'eccesso di potere dell'Amministrazione procedente inteso nella figura sintomatica della contraddittorietà per le diverse istruzioni operative e per i diversi atti pubblicati dalla P.A., manifestando contraddizioni e incongruenze ai danni dei ricorrenti.

Da quanto sin qui riportato, difatti, emerge la contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione la quale, pur riportando anche nelle FAQ (n.11) pubblicate sul sito per la procedura concorsuale in parola che *“il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso prevede che siano considerati tecnicamente convalidati i titoli (culturali e di servizio) per cui l'aspirante risulti inserito negli archivi del*

sistema informativo del MIUR”, omette poi di procedere a qualunque verifica ripetendo gli errori anzidetti causati dalla piattaforma telematica.

Gravissimo risulta il comportamento dell’Amministrazione che, da un lato, prevede che a seguito di verifica saranno utilizzati per la composizione della graduatoria i dati presenti nei propri archivi e, dall’altro, omette ogni verifica, riscontro ai reclami pervenuti da parte dei ricorrenti, nonché di chiedere chiarimenti ai candidati in merito alle proprie posizioni specifiche, palesemente in contraddizione con lo spirito stesso del bando e con l’art. 9 comma 4 dello stesso.

Tale adempimento sarebbe dovuto avvenire ad opera della Commissione che ha formato e approvato le graduatorie ma, come detto, alcuna verifica è stata eseguita.

2. Gli atti della P.A. sono inoltre viziati per eccesso di potere dovuto alla totale mancanza di istruttoria che l’Amministrazione era tenuta ad espletare sulla base di quanto previsto della L. 241/1990.

Come noto l’istruttoria del procedimento amministrativo consiste nel compimento degli atti necessari a riscontrare ed a vagliare i dati di fatto e gli interessi rilevanti in ordine all’atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto e di diritto. Tra questi atti si annoverano richieste di informazioni e documenti che il M.I. avrebbe dovuto inoltrare a parte ricorrente una volta osservate le pesanti incongruenze tra il punteggio attribuito e i requisiti previsti dal bando.

Qualora l’Amministrazione avesse operato anche una minima attività istruttoria, avrebbe potuto certamente osservare che i candidati non potevano trovarsi nella condizione di vantare “zero punti” relativamente ai titoli di servizio; questi, infatti, sarebbero dovuti essere almeno 10 (5 punti per ogni anno scolastico) in modo da rispettare il requisito dei due anni di servizio necessari per la partecipazione al concorso.

L’Amministrazione, dunque, avrebbe dovuto agire in due modi: o constatare la mancanza del servizio ed escludere dalla graduatoria i candidati, oppure, nel

constatata l'attribuzione di "zero punti" per il servizio, provvedere ad apposita istruttoria con richiesta di chiarimenti ai candidati e rettifica della graduatoria.

La P.A., tuttavia, non ha eseguito né l'una né l'altra incombenza, serbando un assoluto immobilismo, che in questa sede si censura congiuntamente alla nota n. 14244/2019, anche in relazione ai numerosi reclami inoltrati, a mezzo pec e a mezzo raccomandata a.r., presso i competenti Uffici da parte degli odierni ricorrenti

D. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 43 DEL D.P.R. N. 445/2000.

È d'uopo ricordare che a norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, "*Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare*".

Tale principio risulta rispettato anche nelle FAQ pubblicate sul sito del M.I. proprio in relazione alla procedura concorsuale in parola, ove espressamente si legge "*il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso prevede che siano considerati tecnicamente convalidati i titoli (culturali e di servizio) per cui l'aspirante risulti inserito negli archivi del sistema informativo del MIUR*".

Alla luce di tale elemento emerge che i dati presi in considerazione sarebbero stati quelli in possesso dell'Amministrazione, per la quale gli istanti prestano servizio ormai da anni e i cui riferimenti, dati anagrafici e carriera professionale sono appositamente registrati sulla piattaforma telematica.

Invero la piattaforma informatica deve rappresentare un sistema di semplificazione delle procedure di organizzazione della procedura concorsuale e delle procedure di

verifica della P.A. sulle posizioni dei candidati ma non può mai essere strumento che possa pregiudicare le singole posizioni, specie se per errori non imputabili unicamente agli insegnanti.

In presenza delle riferite difformità e del malfunzionamento non imputabile ai ricorrenti si deduce l'inadeguatezza della piattaforma POLIS predisposta dall'Amministrazione.

Non si dubita, in altre parole, che le domande possano essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico POLIS, ma il sistema deve essere adeguato e rispettoso delle diverse posizioni dei candidati che, comunque, dovranno essere sempre verificate dall'Amministrazione tramite i propri archivi.

Sull'inadeguatezza di tale strumento si è già espresso il Consiglio di Stato su vicenda analoga a quella che ci occupa che, con la sentenza n. 1419 del 6 marzo 2018, ha chiarito che le richieste di parte ricorrente devono essere accolte *“non tanto per il fatto che l'Amministrazione abbia privilegiato (anche per intuibili ragioni di maggiore efficienza ed economicità nell'esame delle domande ricevute attraverso canale informatico) l'utilizzo dello strumento elettronico, a svantaggio di quello cartaceo, quanto piuttosto per il fatto che essa non ha curato la predisposizione del format delle domande di partecipazione alla procedura in questione in modo tale da assicurare dei 'campi' di scrittura entro i quali coloro che vi fossero stati interessati (come l'odierna appellante) potessero riferire all'Amministrazione circostanze particolari riguardanti i loro casi”*.

Per tale ragione ove lo strumento telematico messo a disposizione dei candidati si rilevi inadatto ed incongruo rispetto agli scopi da raggiungere le graduatorie che ne sono derivate, in grave difformità con il dato reale, non possono che essere illegittime e, dunque, devono essere integrate secondo le disposizioni dell'art. 9 comma 4 del bando di concorso.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Stanti le censure sollevate con il presente atto, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti di parte ricorrente non può essere a quest'ultima imputabile e che trattasi di un mero errore comunque sanabile secondo le disposizioni del bando.

Ai ricorrenti viene preclusa, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, la possibilità di vedersi collocati nell'esatta posizione in graduatoria.

L'errore da parte dell'Amministrazione ha, di fatto, mutato il peso dei titoli presentati viziando gravemente la graduatoria definitiva di merito e pregiudicando gravemente la posizione di parte ricorrente. Qualora non dovessero essere rimossi i vizi presenti in graduatoria, gli errori si protrarranno nel tempo e incideranno inevitabilmente anche sul futuro percorso professionale dei ricorrenti.

Quel che si chiede è che l'Amministrazione provveda a richiedere l'integrazione dei dati e alla corretta collocazione in graduatoria dei ricorrenti.

Una volta inseriti nella graduatoria, nel rispetto del principio di meritocrazia, i ricorrenti parteciperanno alle convocazioni al pari di ogni altro insegnante ivi inserito e sulla base dei titoli reali, ripristinando l'equilibrio delle posizioni anche nell'interesse pubblico.

La mancata concessione della cautelare inciderebbe negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'*agere* dell'Amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi.

Per quanto sopra esposto parte ricorrente

CHIEDE

previo accoglimento dell'istanza cautelare, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento, per quanto di interesse per parte ricorrente, degli atti impugnati con ogni conseguente statuizione.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura di € 325,00.

Roma 9 dicembre 2020.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE
CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n. 168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti